

allegato a) deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del 10/08/2015

**COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE**  
**Provincia di Vicenza**

**RELAZIONE TECNICA A I SENSI DELL'ART. 1, COMMI 611  
E 612 LEGGE 190/2014**

## LA RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL 'ART. 3 COMMA 27 L. 244/2007

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge Finanziaria 2008) disponeva, all'art. 3 comma 27, che le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 non potessero costituire società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né potessero assumere o mantenere in dette società partecipazioni dirette o indirette, ancorché di minoranza; il citato comma ammetteva invece la costituzione di società per la produzione di servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del citato decreto n. 165/2001.

Alla luce e in adempimento di questa disposizione, l'Amministrazione comunale di Tonezza del Cimone, con deliberazione consiliare n. 20 del 16.09.2010, ha autorizzato il mantenimento delle partecipazioni del comune nelle società e per le motivazioni di seguito riportate:

### **Alto Vicentino Servizi Spa**

Oggetto sociale: Gestione del Servizio idrico integrato

Percentuale di partecipazione: 0,257%

Motivazione del mantenimento della partecipazione:

attività di interesse economico generale

### **Impianti Astico Srl**

Oggetto sociale: costruzione, gestione e manutenzione delle reti e degli impianti idrici, strumentali ai servizi di trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica

Percentuale di partecipazione: 0,007%

Motivazione del mantenimento della partecipazione:

attività di interesse economico generale

### **Alto Vicentino Ambiente Srl**

Oggetto sociale: Gestione dei rifiuti urbani e speciali di tutte le categorie, progettazione, costruzione e gestione degli impianti per tali attività e altri servizi di igiene ambientale

Percentuale di partecipazione: 0,35%

Motivazione del mantenimento della partecipazione:

attività di interesse economico generale

### **Società per l'ammodernamento e la gestione delle ferrovie e tramvie vicentine F.T.V. Spa**

Oggetto sociale: Attività nel settore dei trasporti di persone e cose a mezzo ferrovie, autolinee, filovie, tramvie sotterranee e impianti a fune in genere

Percentuale di partecipazione: 0,0082%

Motivazione del mantenimento della partecipazione:

attività di interesse economico generale

### **Pasubio Tecnologia Srl**

Oggetto sociale: gestione dei servizi agli enti locali nel campo dei sistemi informatici e delle telecomunicazioni.

Percentuale di partecipazione: 0,52%

Motivazione del mantenimento della partecipazione:

attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie al perseguimento delle finalità dell'amministrazione

Alla data della presente relazione tecnica, il Comune di Tonezza del Cimone detiene direttamente quote di partecipazione nelle seguenti società:

Alto Vicentino Servizi Spa

quota: 0,257% capitale sociale € 2.167.227,00

Impianti Astico Srl

quota: 0,007% capitale sociale € 379.666,00

Alto Vicentino Ambiente Srl

quota: 0,35% capitale sociale € 3.526.199,00

Società per l'ammodernamento e la gestione delle ferrovie e tramvie vicentine F.T.V. –

quota: 0,0082% capitale sociale € 7.975.290,84

Pasubio Tecnologia Srl

quota: 0,5041623% capitale sociale € 42.645,00

#### LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' AI SENSI DEL COMMA 611 DELLA L. 190/2014

La legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), all'art. 1 comma 612, dispone che, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi 27-29, della Legge finanziaria 2008 e dall'art. 1 comma 569 (proroga dei termini di cui al citato comma 29 Finanziaria 2008) della legge 147/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), gli enti locali [...] a decorrere dal 1° gennaio 2015 avviino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Il citato comma individua una serie di criteri, non esaustivi, alla luce dei quali procedere alla razionalizzazione:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

## LA LETTURA COORDINATA DELLE DUE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Dalla lettura del dispositivo, come appena riportato, si rileva quanto segue:

**1.** il richiamo al comma 27 della Legge Finanziaria 2008 riporta l'attenzione sulle due fattispecie di attività ammesse ai fini del mantenimento della partecipazione in una società :

a) attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;

b) attività di interesse economico generale.

Con riferimento a questa seconda fattispecie, la Corte Costituzionale, nelle motivazioni della sentenza n. 199 del 2014, ha avuto modo di riconoscere la corrispondenza tra l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica" o "servizio di interesse generale" dell'Ente Locale e quella di "servizio di interesse economico generale", espressione utilizzata e definita in particolare nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

A sua volta il legislatore, in primis con l' art. 112 del Testo unico degli enti locali (TUEL), ha espressamente definito i "servizi pubblici locali" (SPL) come quei servizi pubblici che "abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"; anche la giurisprudenza (si veda ad es. Consiglio di Stato, sentenza n. 2605/2001) ha puntualizzato che per "servizio pubblico" debba intendersi "qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di una utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi".

Segue poi la pronuncia del 2003 (n. 2024/2003) in cui si chiosa che rientra nella nozione di servizio pubblico locale "qualsiasi attività che si concreta nella produzione di beni e servizi in funzione di un'utilità per la Comunità locale non solo in termini economici ma anche ai fini di promozione sociale".

Infine, con la novellazione degli artt. 113 e 113 bis TUEL ad opera della Legge Finanziaria 2004 che ha introdotto l'unico rilevante distinguo - informato ai principi comunitari - tra "SPL a rilevanza economica" e "SPL privi di rilevanza economica", si è definitivamente superata la dicotomia introdotta con la legge Finanziaria 2002 tra "Servizi pubblici a rilevanza industriale" e "servizi pubblici privi di rilevanza industriale".

Non vi è dubbio, dunque, che la fattispecie che nel comma 27 della legge Finanziaria per il 2008 era annoverata con l' espressione "società che producono servizi di interesse generale" deve essere ricondotta al punto sub d) del comma 611 della legge di stabilità per l'anno 2015 "società di servizi pubblici locali a rilevanza economica", in relazione ai quali la citata disciplina indica, tra gli altri, il criterio dell'aggregazione tra società.

Ne consegue che il requisito di indispensabilità è da ricercarsi e verificarsi esclusivamente con riferimento alle società che producono beni e servizi per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

**2.** l'oggetto dell'indispensabilità, nella formulazione del comma 611, non è perfettamente sovrapponibile a quello della stretta necessità di cui alla formulazione del comma 27: infatti nel comma 27 ad essere strettamente necessarie sono le attività poste in essere dalla società mentre nel comma 611 ad essere indispensabili sono le partecipazioni e le società.

L'unica lettura possibile, al fine di dare rilievo alla diversa formulazione delle due norme, è quella di ritenere che con la formulazione del comma 611 si voglia ammettere il mantenimento della partecipazione alla società solamente quando questa sia indispensabile per ottenere un certo tipo di beni e servizi funzionali al perseguimento dei propri fini istituzionali.

Diversa la formulazione del comma 27 che ammetteva il mantenimento della partecipazione purché i beni e servizi fossero strettamente necessari, quindi non indispensabili.

3. non è mero esercizio esegetico, ma corretta attribuzione del significato al lessico utilizzato dal legislatore ritenere che nella formulazione della legge finanziaria 2008 (attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" al perseguimento dei fini), il requisito richiesto fosse meno pregnante e l'indagine fosse da condurre in ordine all'aspetto qualitativo del perseguimento delle finalità proprie di una pubblica amministrazione (avvalendosi delle prestazioni rese dalla società partecipata si perseguono le finalità pubbliche in modo migliore); la terminologia utilizzata dal legislatore nel citato comma 611 - "indispensabili" - richiede invece di verificare che le attività di produzione di beni e servizi della società partecipata siano condizione *sine qua non* per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

4. nella formulazione della legge finanziaria 2008 non era espressamente previsto che la ricognizione riguardasse le partecipazioni sia dirette che indirette in società, facendo assumere all'Amministrazione comunale di Tonezza del Cimone l'intendimento di verificare e disporre solamente in merito alle società in cui fossero detenute partecipazioni dirette.

La formulazione del comma 611 della Legge di Stabilità 2015, invece, dispone espressamente che la razionalizzazione delle società interessi le partecipazioni societarie possedute dalle amministrazioni sia direttamente che indirettamente e comunque per quest'ultimo caso, in nessuna società partecipata direttamente che abbia a sua volta partecipazioni in altre società, il Comune di Tonezza del Cimone detiene un numero di quote tale per cui la società sia da quest'ultimo controllata ai sensi dell'art. 2359 cc; pertanto, in alcuna misura il Comune di Tonezza del Cimone può decidere in ordine alla vendita o al mantenimento delle partecipazioni indirette.

## LA NATURA GIURIDICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE

Al fine della corretta applicazione dei criteri indicati dal sopra citato comma 611 per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, è necessario indagare la natura giuridica delle società nelle quali il comune di Tonezza del Cimone detiene partecipazioni dirette, al fine di ascrivere le società stesse nelle diverse tipologie di società prese in considerazione dal legislatore.

### **Alto Vicentino Servizi Spa**

Natura giuridica: società che eroga il SPL a rilevanza economica di gestione del servizio idrico integrato;

### **Impianti Astico Srl**

Natura giuridica: Società patrimoniale costituita per la gestione del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 113 TUEL

### **Alto Vicentino Ambiente Srl**

Natura giuridica: Società che eroga il SPL a rilevanza economica di gestione del ciclo integrato dei rifiuti

**Società per l'ammodernamento e la gestione delle ferrovie e tramvie vicentine F.T.V. Spa**

Natura giuridica: Società di capitali che opera nel settore del trasporto di persone e cose; in particolare svolge un SPL di trasporto extraurbano

**Pasubio Tecnologia Srl**

Natura giuridica: società strumentale che eroga servizi ai comuni soci nel campo dei sistemi informatici

IL RAPPORTO FUNZIONALE TRA LE SOCIETA' PARTECIPATE E IL COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE

Si tratta ora di verificare il rapporto funzionale tra le società sopra elencate e il Comune di Tonezza del Cimone:

**Alto Vicentino Servizi s.p.a.**

Rapporto funzionale con il Comune di Tonezza del Cimone:

Eroga un SPL sul territorio del comune di Tonezza del Cimone in forza di un affidamento in house providing

**Impianti Astico Srl**

Rapporto funzionale con il Comune di Tonezza del Cimone:

Società patrimoniale costituita per la gestione del servizio idrico integrato sul territorio del Comune di Tonezza del Cimone

**Alto Vicentino Ambiente Srl**

Rapporto funzionale con il Comune di Tonezza del Cimone:

Eroga un SPL sul territorio del comune di Tonezza del Cimone in forza di un affidamento in house providing

**Società per l'ammodernamento e la gestione delle ferrovie e tramvie vicentine F.T.V. Spa**

Rapporto funzionale con il Comune di Tonezza del Cimone:

Non eroga un SPL sul territorio del comune di Tonezza del Cimone oggetto di affidamento da parte di quest'ultimo

**Pasubio Tecnologia Srl**

Rapporto funzionale con il Comune di Tonezza del Cimone società strumentale che eroga servizi ai comuni soci nel campo dei sistemi informatici

LA POSSIBILITA' DI ASSUMERE PROVVEDIMENTI IN ORDINE AL MANTENIMENTO  
DELLE  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

### **Partecipazioni dirette**

Ancorché il ruolo degli enti locali rimanga centrale, dato che l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. p), della Cost., la norma risulta derogata per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, le cui funzioni di organizzazione sono esercitate dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (art. 3-bis, comma 1-bis, del d.l. n. 138/2011).

In tal caso, anche nell'ipotesi (puramente scolastica) che il Comune detenesse il controllo di una società che gestisce un SPL a rete, tale Comune non sarebbe in grado di determinare né l'affidamento del servizio né la sua revoca.

Inoltre, la circostanza che le società che erogano un SPL a rete nelle quali il Comune detiene partecipazioni siano affidatarie del servizio in house providing rende concretamente non percorribile l'ipotesi di cessione delle quote stesse: questa modalità di affidamento del SPL comporta che la società "realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano" (art. 113 TUEL), con la conseguenza che la cessione "incontrollata" delle quote da parte dei comuni soci potrebbe comportare la perdita di uno dei presupposti per la modalità di gestione prescelta.

### **Partecipazioni indirette**

In nessuna società partecipata direttamente che abbia a sua volta partecipazioni in altre società, il Comune di Tonezza del Cimone detiene un numero di quote tale per cui la società sia da quest'ultimo controllata ai sensi dell'art. 2359 cc; pertanto, in alcuna misura il Comune di Tonezza del Cimone può decidere in ordine alla vendita o al mantenimento delle partecipazioni indirette.

Il Consiglio di Stato conferma questa impostazione, precisamente nel senso dell'impossibilità sia giuridica che pratica, da parte del singolo Comune socio che non detenga il controllo della società direttamente partecipata, di incidere in qualche misura sulle decisioni relative alla società partecipata indirettamente, nonché di esercitare su quest'ultima un qualche tipo di controllo (cfr pareri della Corte dei Conti Lombardia 46/2007 e 20/2009).

Nondimeno, sia in sede di redazione del presente documento sia e tanto più in sede di adozione del piano di cui al comma 612, rimane comunque la facoltà di suggerire possibili ipotesi operative finalizzate alla razionalizzazione delle partecipazioni indirette, quand'anche il Comune di Tonezza del Cimone non abbia gli strumenti giuridici per poter legittimamente incidere su queste ultime.

## **SCENARI DI RAZIONALIZZAZIONE POSSIBILI**

Alla luce dei criteri dettati dal sopra citato comma 611 nonché delle considerazioni poc'anzi svolte in ordine alla possibilità e/o opportunità (in relazione ai requisiti per l'affidamento in house) di assumere provvedimenti relativi al mantenimento o meno delle partecipazioni dirette in società, di seguito si riportano gli scenari possibili in ordine alla razionalizzazione delle società partecipate direttamente dal Comune di Tonezza del Cimone.

In primo luogo, è auspicabile che, laddove la gestione del servizio pubblico locale avvenga attraverso il modello dell'in house providing, sia prescelta, ai fini dell'esercizio del controllo

analogo (requisito richiesto dall'art. 113 TUEL), l'istituzione, tramite modifica statutaria ed apposito patto parasociale, di apposita "Assemblea di coordinamento", cioè di un organo collegiale imperfetto, esterno alla società e formato dai rappresentanti di tutti gli enti soci, avente come finalità appunto l'esercizio del potere di "controllo analogo".

Attualmente, tale organismo è presente solo per la società Alto Vicentino Servizi spa, società alla quale è stata affidata in house providing la gestione del servizio idrico integrato: lo Statuto della società prevede, infatti, la costituzione di tale assemblea di coordinamento.

Tale proposta appare viepiù opportuna in un periodo storico nel quale è necessario che gli obiettivi gestionali delle società siano definiti congiuntamente in un apposito "tavolo di concertazione" (art. 147 quater del TUEL); tale organismo potrebbe rappresentare anche la sede opportuna per definire posizioni condivise in merito alle sorti delle partecipazioni indirette.

### **ALTO VICENTINO SERVIZI Spa - ALTO VICENTINO AMBIENTE Srl.**

Trattasi, come già evidenziato, di società che erogano servizi pubblici locali a rilevanza economica sul territorio del Comune di Tonezza del Cimone, entrambe in forza di un affidamento in house providing.

Di entrambe tali società si valuta l'indispensabilità del mantenimento della partecipazione societaria, in quanto:

- esse erogano servizi in ambiti sicuramente strategici e di gestione obbligatoria (si argomenti dagli stessi contenuti delle funzioni fondamentali dei Comuni), quali quelli del servizio idrico integrato (AVS) e del ciclo integrato dei rifiuti (AVA);
- tali servizi, come detto, sono gestiti in house providing, tramite affidamento in un caso effettuato dall'Autorità d'ambito (servizio idrico integrato) e nell'altro direttamente dal Comune (per il ciclo integrato dei rifiuti; peraltro, dopo la costituzione dell'autorità d'ambito con il Consiglio di bacino, sarà possibile un affidamento unico su tutto il territorio di riferimento); tali società, infatti, sono partecipate da molti Comuni proprio con la finalità di una gestione omogenea e condivisa per macro ambiti territoriali;
- la scelta di gestione di tali servizi attraverso il modello dell'in house providing, oltre ad essere legittimata da apposita consultazione referendaria, comporta la necessità del mantenimento della partecipazione comunale.

L'indispensabilità del mantenimento della partecipazione non esclude che, per altra via, possano essere valutate forme di razionalizzazione.

Ma anche a tale proposito, la diversa natura delle attività oggetto del SPL, la diversa durata dell'affidamento (2026 per AVS Spa e 2029 per AVA Srl) nonché la diversa compagine societaria e dunque il diverso territorio servito (peraltro oggetto di scelte che non competono ai Comuni soci, ma, come detto, alle Autorità d'ambito) portano a non ritenere perseguibile la scelta della costituzione di una società multiutility.

Rafforza questa soluzione operativa l'introduzione dell'art. 149 bis nel D.Lgs. 152/2006 ad opera del D.Lgs. 133/2014 (c.d. "Sblocca Italia") che dispone che "Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente", riservando, così, fin d'ora un preciso destino all'attuale gestione del Servizio idrico integrato.

Con riferimento all'ipotesi di cessione delle quote, si rinvia alle considerazioni svolte nel paragrafo "partecipazioni dirette" per le società "in house providing".

Con riguardo invece alle partecipazioni indirette, in questa sede si dà atto che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti è svolta da Alto Vicentino Ambiente Srl, anche tramite società di cui



possedeva le intere quote del capitale sociale, GRETA Alto Vicentino s.r.l.. Anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 190, si è proceduto alla fusione per incorporazione di GRETA Alto Vicentino Srl. (detenuta al 100% da Alto Vicentino Ambiente Srl) in Alto Vicentino Ambiente Srl che, come da dichiarazione di quest'ultima, è efficace ed operativa dal 1.04.2015; in tal modo si è razionalizzata la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, accorpando in un'unica società l'intera gestione.

La verifica in ordine ad amministratori e dipendenti: entrambe le società (Alto Vicentino Servizi Spa e Alto Vicentino Ambiente Srl) sono amministrate da un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti; le società, come risulta possibile considerare in base ai rispettivi territori di competenza e agli utenti serviti e confermare con i dati dei rispettivi bilanci in ordine alle spese di personale, hanno ciascuna un numero di dipendenti, tra i quali ognuna uno di livello dirigenziale, senza dubbio superiore a quello degli amministratori.

Le due società in esame non ricadono dunque nella situazione contemplata dal comma 611 sub b) ("società composte da soli amministratori o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) quale criterio per la soppressione delle società nell'operazione di razionalizzazione.

### **IMPIANTI ASTICO Srl**

La società Impianti Astico Srl è una società patrimoniale completamente pubblica costituita ai sensi dell'art. 113 comma 13 TUEL, nella quale gli enti soci hanno conferito le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione del Servizio idrico integrato.

La verifica in ordine ad amministratori e dipendenti: la società Impianti Astico Srl è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti; la società non ha personale dipendente ma svolge la propria attività con il personale della partecipata indiretta Energie Rinnovabili Alto Vicentino Srl

La situazione oggettiva è dunque così delineata:

- la società non ha dipendenti
- la società non eroga un servizio pubblico locale, benché detenga le reti comprensoriali (ex consortili) destinate al servizio idrico integrato gestito da Alto Vicentino Servizi Spa.

Tanto premesso, si ritiene che la società Impianti Astico Srl ricada nel criterio di razionalizzazione enunciato sub b) dal comma 611 ("soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti").

Giova in questa sede ricordare che la società Impianti Astico è partecipata da 24 soci, tutti con personalità giuridica pubblica, e che il Comune di Tonezza del Cimone rappresenta il 0,007% della compagine sociale; tutto ciò che segue costituisce pertanto una rappresentazione degli scenari possibili, non potendo il Comune di Tonezza del Cimone da solo determinare la sorte della società.

Si tratta ora di individuare, compatibilmente con le norme di settore vigenti, i possibili istituti del diritto societario in forza dei quali procedere alla cessazione della Società, anche e soprattutto alla luce di due precisi elementi:

- la demanialità di reti e impianti del Servizio idrico integrato (SII), come sopra ampiamente argomentato;
- la società, in forza del suo ampio oggetto sociale, presenta inoltre nel suo patrimonio immobilizzazioni che non sono vincolate alla proprietà pubblica e non sono a disposizione del gestore del SII (in particolare, la società è proprietaria di centrali idroelettriche) ai sensi dell'art. 113 comma 13 TUEL. Si ritiene che tali impianti, come

sarà argomentato in seguito, debbano seguire un processo diverso di razionalizzazione, ancorché parte delle reti demaniali sia funzionale alla gestione delle centrali idroelettriche.

Innanzitutto bisogna tener presente il diverso regime giuridico delle reti e impianti già esistenti al momento dell'affidamento del Servizio idrico integrato al gestore Alto Vicentino Servizi Spa e quelli successivamente realizzati dal gestore stesso.

- le reti e gli impianti già esistenti alla data di affidamento della gestione del SII sono iscritte al patrimonio dell'ente proprietario e sono date in concessione gratuita al gestore del SII per tutta la durata dell'affidamento;

- le reti e gli impianti realizzati dal gestore e finanziate dalla tariffa durante il periodo di affidamento sono iscritte al patrimonio del gestore che alla fine dell'affidamento ha l'obbligo di restituire ai proprietari (cioè ai comuni soci).

Le reti e gli impianti iscritti al patrimonio di Impianti Astico Srl erano già esistenti al momento dell'affidamento della gestione del SII ad AVS Spa e pertanto, in caso di cessazione della società, tornerebbero pro quota in proprietà dei singoli soci che a loro volta le dovrebbero mettere a disposizione del gestore del SII (AVS Spa) in concessione gratuita per il periodo dell'affidamento.

Non è invece soggetto a vincoli di demanialità e può liberamente circolare sul mercato il rimanente patrimonio.

La società Impianti Astico Srl. pur ricadendo nel criterio di razionalizzazione enunciato sub.b) del comma 611, non vi è dubbio, che persegua un fine prettamente istituzionale riferibile agli Enti Locali soci. La stessa, ai sensi e per gli effetti del comma 13 dell'art. 113 del T.U.EE.LL., detiene in proprietà le infrastrutture idriche che, obbligatoriamente, devono essere messe a disposizione del gestore unico.

Nondimeno la società produce utili, distribuisce dividendi ed i comuni aderenti non sono mai stati chiamati a ripianare perdite.

### **FTV Spa**

La società F.T.V. Spa, di cui il Comune di Tonezza del Cimone detiene lo 0,0082% delle quote non eroga nel territorio comunale un SPL oggetto di affidamento da parte del comune stesso (il che comunque poco rileverebbe se non nel caso in cui si trattasse di affidamento secondo il modello in house providing); per completezza espositiva si dà atto che sul territorio comunale FTV Spa svolge servizio di trasporto extra-urbano di competenza provinciale.

Pur tuttavia si ritiene di mantenere la partecipazione nella Società in quanto il trasporto pubblico è un servizio fondamentale per gli abitanti di Tonezza del Cimone e gli studenti delle scuole secondarie e superiori che giornalmente si servono del mezzo pubblico per raggiungere gli istituti scolastici.

#### La verifica in ordine ad amministratori e dipendenti:

La società è amministrata da un Amministratore Unico e si avvale di n. 294 dipendenti di cui un dirigente. La società non ricade dunque nella situazione contemplata dal comma 611 sub b) ("società composte da soli amministratori o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) quale criterio per la soppressione delle società nell'operazione di razionalizzazione.

Nel corso del 2015 si procederà alle operazioni necessarie ad attuare le previsioni legislative, anche per ciò che riguarda le possibili razionalizzazioni, in accordo con i comuni detentori delle altre quote societarie.

## **Pasubio Tecnologia Srl**

La società Pasubio Tecnologia s.r.l., a totale partecipazione pubblica, è una società strumentale avente per oggetto sociale la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology (ICT), necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci.

La disciplina a cui soggiacciono le società strumentali è, ad oggi, contenuta nell'art. 13 del D.L. 223/2006 convertito nella L. 248/2006 (c.d. "Decreto Bersani") ai sensi del quale, per evitare distorsioni della concorrenza, le società strumentali devono operare esclusivamente a favore dei soci e non possono erogare prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara.

Secondo la giurisprudenza amministrativa possono definirsi strumentali quei servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento.

Ed è questa la caratteristica su cui si fonda la distinzione tra società strumentale e società che eroga un SPL che mira per sua natura a soddisfare direttamente esigenze generali della collettività.

Infatti, la società strumentale Pasubio Tecnologia s.r.l. eroga direttamente agli enti pubblici soci quei servizi informatici destinati a far fronte ai bisogni dell'attività amministrativa interna (manutenzione hardware, software, della rete LAN etc...). Inoltre, la società, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle telecomunicazioni), è titolare di specifica autorizzazione ministeriale di tipo pubblico per l'installazione e fornitura di reti e servizi "ad uso esclusivo dei soci", per adempiere ad obblighi di comunicazione elettronica stabiliti dalla normativa di settore.

Mette conto, infatti, ricordare che:

**a** - ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), le autonomie locali "assicurano conto, infatti, ricordare che:

**a** - ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), le autonomie locali "assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tal fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

A partire dal 2006, pertanto, il rapporto tra PA e cittadino dovrebbe svolgersi "on line" e ciò contribuisce a cambiare sia il modo di lavorare della PA che l'approccio del cittadino alle istituzioni;

**b** - l'art. 24 comma 3 bis del D.L. 90/2014 dispone che le PA adottino un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione... Il piano deve prevedere una completa informatizzazione".

La verifica in ordine ad amministratori e dipendenti: la società Pasubio Tecnologia s.r.l. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti; la società, come risulta possibile considerare alla luce dei soci per i quali è "strumentale" e dei dati di bilancio in ordine alle spese di personale, ha un numero di dipendenti senza dubbio superiore a quello

degli amministratori; tra i dipendenti si annovera anche il direttore che ha un rapporto di lavoro a tempo parziale.

La società non ricade dunque nella situazione contemplata dal comma 611 sub b) ("società composte da soli amministratori o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) quale criterio per la soppressione delle società nell'operazione di razionalizzazione.